

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 136  
Bellinzona, 27 aprile

23/2010

## Direttive concernenti il corso d'istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

(del 15 aprile 2010)

### L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC)

richiamati gli art.12, della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e 9, 15, e 17 del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009; tenuta l'esigenza di definire i requisiti necessari al riconoscimento del corso;

preso atto delle osservazioni della Federazione cinofila ticinese, dei presidenti delle società cinofile ticinesi e degli istruttori riconosciuti a livello federale;

emana le seguenti

### direttive:

### GENERALITÀ

**Scopi** **Art. 1** Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l'organizzazione dei corsi d'istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.

**Obbligo di riconoscimento** **Art. 2** <sup>1</sup>Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

<sup>2</sup>Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.

### CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

**Istruttori** **Art. 3** I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da:  
a) istruttori riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale;  
b) veterinari comportamentalisti;  
c) istruttori con formazione accademica nel campo dell'etologia.

**Contenuti del corso** **Art. 4** I contenuti del corso devono comprendere:  
a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l'attenzione del cane;  
b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l'inibizione del morso e controllarsi nel gioco;  
c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio senza farsi tirare dal cane;  
d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al guinzaglio;

- e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in ogni situazione;
- f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle su ordine del detentore;
- g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore;
- h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in bicicletta o a piedi;
- i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani;
- j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola;
- k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip.

**Metodo**

**Art. 5** <sup>1</sup>Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è ammesso in nessun caso l'uso di metodi o strumenti coercitivi.

<sup>2</sup>Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani.

### ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

**Iscrizione**

**Art. 6** L'iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 Legge sui cani.

**Attestato di frequenza**

**Art. 7** <sup>1</sup>Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente:

- a) le generalità del detentore;
- b) il numero di microchip del cane;
- c) la sede del corso;
- d) il nome dell'istruttore responsabile del cane;
- e) il periodo di frequenza del corso.

<sup>2</sup>Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l'intero corso.

<sup>3</sup>Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane-proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell'intero corso.

<sup>4</sup>La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.

**Costi**

**Art. 8** Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila.

### DISPOSIZIONI FINALI

**Entrata in vigore**

**Art. 9** Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.

#### PER L'UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

Il Veterinario cantonale:  
T. Vanzetti

Servizio cani pericolosi:  
M. Morini Lanfranconi